


COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio



ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 22 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale

L'anno 2016 addi VENTISETTE del mese di LUGLIO - alle ore 21.00 - nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.


All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO		X
BERNARDARA ELEONORA		X
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA	X	
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale **Pansoni Dr.ssa Annalisa.**

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



PREMESSO che, al fine di garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio, prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, nonché tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico, l'Amministrazione comunale intende installare appositi impianti di videosorveglianza;

RICORDATO che l'installazione e gestione di tali impianti deve essere regolamentata secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante della Privacy, emesso in data 10/04/2010;

PRESO ATTO che il sopraccitato provvedimento del Garante della Privacy sostituisce in tutto quanto previsto nel precedente provvedimento dell'anno 2004 ponendo nuove ed importanti regole quali, in sintesi, l'informativa sui nuovi modelli, l'individuazione degli incaricati del trattamento, la durata limitata della conservazione delle immagini, il rispetto dei diritti dell'interessato e il rispetto dei limiti di trattamento ai principi dettati dal Garante;

PRECISATO che, nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza, dovranno essere rispettati i principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità ed in particolare:

- l'installazione dei sistemi di ripresa è successiva alla valutazione sulla proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili e alla inadeguatezza di protezioni alternative;
- gli impianti sono posizionati laddove vi è concreta esigenza connessa a pericoli per la sicurezza, ai fini di deterrenza e protezione del patrimonio;

PRECISATO che, per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

RICHIAMATI il D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy del 29 aprile 2004, sostituito con il provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, (All. B), indicanti gli adempimenti inerenti l'installazione di telecamere e sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza urbana;

VISTO lo schema di regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale, che si compone di 18 articoli, nel testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i ;

Con voti: 8 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale, che si compone di 18 articoli, nel testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (All. A)
2. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Inoltre, in relazione all'urgenza

Con voti: 8 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 22 del 27.7.2016


OGGETTO: Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale.

La sottoscritta Vettovali Cinzia responsabile del servizio Affari Generali del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1. Del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 27.7.2016



Responsabile del Servizio Affari Generali
Cinzia Vettovali




*Allegato A
Del. CC 22/2016*



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 27/07/2016



INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Notificazione
- Art. 6 – Responsabile
- Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Obbligo degli operatori
- Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 – Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati


- Art. 16 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 17 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

- Art. 18 - Modifiche regolamentari



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo dell'impianto di videosorveglianza installato nel territorio urbano del Comune di Caiolo, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri, provvedimenti della stessa autorità, in particolare del "decalogo" del 29 novembre 2000 e s.m.i. e del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per **"dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Caiolo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **"responsabile"**, la persona fisica preposta al trattamento dei dati personali;
 - f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.




Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza, gestito e impiegato dal Comune di Caiolo, nonché eventualmente estendibile, tramite apposito accordo, a quello della sede dei Carabinieri o di altre forze di polizia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. L'uso di impianto di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, con le seguenti finalità:

- a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- b) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, ivi compresi gli istituti scolastici e prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) assicurare maggiore sicurezza ai cittadini per il loro solo effetto di deterrenza;
- d) controllo di determinate aree oggetto di danneggiamenti ed atti vandalici, condotte illecite ed episodi di microcriminalità, consentendo la ricostruzione di atti di vandalismo o azioni di teppismo nei luoghi pubblici anche di principale frequentazione;
- e) controllo e monitoraggio del traffico e degli accessi;
- f) controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze anche pericolose;
- g) verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali in aree particolarmente critiche;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.



Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Caiolo, dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.


CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Caiolo nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Il responsabile designato custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.



Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere all'ufficio/sala di controllo

1. L'accesso all'ufficio/sala di controllo è consentito, oltre che al Sindaco del Comune di Caiolo, al Responsabile del Servizio dallo stesso designato.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile del Servizio, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.


CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
--

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.



2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali dell'aprile 2010.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso l'ufficio del Responsabile incaricato. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su specifico supporto.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione.

Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici.

3. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta


1. Il Comune di Caiolo, prima dell'attivazione del sistema adotta apposita deliberazione della Giunta Comunale nella quale viene elencato il numero delle videocamere ed il loro posizionamento.

L'implementazione del sistema tramite nuove telecamere sarà di volta in volta approvata dalla deliberazione della Giunta Comunale, che ne motiverà la scelta per fini legittimamente perseguibili.

2. Il Comune di Caiolo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs.vo 30/6/2003, n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

3. Il Comune di Caiolo si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza e le eventuali successive implementazioni.



Sezione II
DIRITTI DELL' INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.



Sezione III
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI**

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI


Art. 16 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Caiolo, a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. La richiesta di ricerca, di visione e l'eventuale copia su supporto digitale dei filmati da parte di altre forze di polizia o dell'autorità giudiziaria, stante l'urgenza, potrà essere inoltrata anche verbalmente ed andrà registrata su apposito registro depositato presso il Servizio Affari Generali. Successivamente il richiedente dovrà regolarizzare la richiesta con comunicazione scritta.



CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.


CAPO V
MODIFICHE

Art. 18 - Modifiche regolamentari


1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute.
2. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.
3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità del provvedimento del Garante della Privacy in data 2004.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 29 LUG. 2016 ore rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li

29 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li

29 LUG. 2016



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

